

I chiarimenti delle Entrate. Risoluzione sui proventi

La mediazione negli Ordini produce reddito d'impresa

Antonio Iorio

L'attività di mediazione svolta all'interno del Consiglio dell'ordine o con enti autonomi produce sempre reddito di impresa ed è rilevante ai fini Iva. Non è possibile infatti considerare la attività istituzionale degli organismi forensi. A chiarirlo è l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 113/E di ieri a seguito di un quesito del Consiglio nazionale forense.

L'organo dell'avvocatura chiedeva di conoscere il trattamento fiscale dei contributi erogati, in favore degli organismi di mediazione dai singoli consigli degli ordini o da altri enti pubblici nonché dei proventi

conseguiti, nell'esercizio della propria attività, dagli organismi di mediazione (importi versati dai clienti che intendono avvalersi della mediazione). I quesiti venivano posti avendo riguardo sia agli organismi istituiti all'interno dei Consigli (la risoluzione fa riferimento a dipartimenti costituiti in senso ai Consigli stessi), sia a quelli collocati all'esterno (autonomi).

Secondo le Entrate la mediazione rappresenta un'attività economica organizzata diretta alla prestazione di servizi, verso corrispettivo, avente a oggetto l'assistenza di due o più parti nella ricerca di una conciliazione extragiudiziale di controyer-

sie in materia civile e commerciale su diritti disponibili. Ne consegue che, sotto il profilo fiscale, essa deve qualificarsi, sempre, sia ai fini dell'imposizione diretta sia dell'Iva, come attività organizzata in forma d'impresa tanto se svolta dal Consiglio dell'ordine, con articolazioni interne, quanto da organi autonomi.

Le somme quindi erogate dai clienti degli organismi di mediazione (cioè a dire le parti), a prescindere dal fatto che questi siano interni o esterni al Consiglio, sono sempre rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva.

Per quanto concerne, invece, i contributi eventualmente ero-

gati dai Consigli o da altri enti pubblici agli organismi di mediazione, la risoluzione evidenzia che agli effetti Ires queste somme concorrono, quali componenti positivi, alla determinazione del reddito d'impresa salvo il caso in cui l'organismo sia inserito all'interno del consiglio dell'Ordine. In questa ipotesi, infatti, si è in presenza di mere movimentazioni di denaro, nell'ambito dello stesso soggetto, che hanno rilevanza esclusivamente sotto il profilo patrimoniale. Ricorrendo tale circostanza, l'amministrazione ricorda la necessità di istituire e tenere una contabilità separata.

Relativamente al trattamento Iva, l'Agenzia ha precisato che esso non può essere stabilito in via generale in quanto occorre esaminare, di volta in volta, i singoli rapporti giuridici tra il soggetto erogante e l'organismo di mediazione, per verificare la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

